

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita: dall'avv. Sergio Artico, Presidente; dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Antonio Valori, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LEONARDI (Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e legale rappresentante della Soc. Udinese Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' UDINESE CALCIO SpA (nota n. 5797/911pf08-09/SP/blp del 26.3.2009)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 26.3.2009 nei confronti di Pietro Leonardi (Consigliere del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e legale rappresentante della Soc. Udinese Calcio SpA) per violazione di cui all'art. 5 comma 1 CGS, e della Società Udinese Calcio SpA per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1, e 5 comma 2 del CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Leonardi ammenda di € 9.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 6.000,00; pena base per la Soc. Udinese ammenda di € 9.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 6.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) al sig. Pietro Leonardi e dell'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00) alla Soc. Udinese Calcio SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO POZZO (pubblicamente riconosciuto quale “patron” della Soc. Udinese Calcio SpA, e come tale indicato nel sito ufficiale della Soc. Udinese Calcio e comunque soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale) E DELLA SOCIETA’ UDINESE CALCIO SpA (nota n. 5798/911pf08-09/SP/blp del 26.3.2009)

Con atto del 26.3.2009, la Procura Federale ha deferito il Sig. Gianpaolo Pozzo, indicato come “patron” dell’Udinese Calcio SpA e la stessa Società, il primo per aver rilasciato dichiarazioni integranti la violazione di cui all’art. 5, co. 1, e la seconda dell’art. 4, co. 2, e 5, co. 2, CGS nel corso della trasmissione televisiva “La Domenica Sportiva” del 22.3.2009 nonché dell’intervista rilasciata al quotidiano “Tuttosport” pubblicato il 24.3.2009.

Alla riunione del 15.5.2009, la Procura Federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, richiedendo per entrambi la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 ciascuno.

I deferiti, che hanno depositato memorie nei termini assegnati dal CGS, hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Commissione Disciplinare Nazionale, non essendo il deferito tesserato, ed hanno insistito, in via principale, per il proscioglimento da ogni addebito, ed in via subordinata, per l’applicazione di sanzioni al minimo edittale.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Dall’esame dell’atto di incolpazione risulta che il Sig. Pozzo sia stato deferito per i fatti allo stesso ascritti in ragione dell’appellativo attribuitogli di “patron” del sodalizio friulano e della prospettiva che lo stesso svolga attività rilevante per l’ordinamento federale tale da inquadralo nel novero di cui all’art. 1, co. 1 e 5, CGS.

La novella del 2007 ha esteso l’obbligo di osservanza delle norme federali a tutti i soggetti ai quali è riconducibile in qualche modo il controllo della società sportiva e comunque a tutti coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse della stessa.

Tale previsione determina la possibilità che un soggetto, ancorché non tesserato, possa essere tratto a giudizio innanzi agli organi di giustizia sportiva sul comprovato presupposto della sua preminenza in ambito societario, tale da determinare l’orientamento delle decisioni gestionali, o comunque del suo rapporto con la Società che crea l’apparenza che egli agisca nell’interesse della stessa.

L’esigenza di assoggettare alla giurisdizione sportiva persone formalmente estranee all’ordinamento è sorta per porre un freno al costume, dilagante fino alle recenti inchieste, di soggetti che occupavano posizioni apicali negli assetti societari salvo poi non esserne tesserati. Tali soggetti, invocando la loro carenza di status, potevano porre in essere comportamenti in totale spregio delle Istituzioni e della normativa federale, ben sapendo che nessun procedimento disciplinare sarebbe mai stato iniziato o comunque avrebbe avuto esiti pregiudizievoli.

Tale estensione, però, proprio per gli incisivi effetti che potrebbe avere sulle Società in ragione della responsabilità diretta ed oggettiva, impone che sia valutata con rigore e provata con certezza ogni forma di cointeressenza societaria, di talché, nel caso di specie, non è sufficiente, in assenza di altri elementi, sostenere che il possesso dell’appellativo di “patron”, attribuito al Sig. Pozzo anni or sono, possa far ritenere provata la riconducibilità allo stesso del controllo dell’Udinese Calcio SpA.

Ma è pur vero che l’indagine deve essere spostata sia sulla natura delle dichiarazioni e delle intenzioni di chi le ha effettuate sia sulla posizione assunta dalla Società in relazione alle stesse.

Il Sig. Pozzo utilizza espressioni che indicano, senza ombra di dubbio, la personalizzazione di quella che lui ritiene un’ingiustizia, riferendosi alla Società come ad una sua proprietà.

Le dichiarazioni dallo stesso effettuate tradiscono la evidente volontà di agire nell'interesse dell'Udinese, al fine di non vedere perpetrata una designazione ritenuta pregiudizievole.

Sintomatico del ruolo del Sig. Pozzo all'interno della Società è poi la posizione dell'Udinese la quale, rimanendo inerte, avalla o comunque non smentisce il Patron dal quale evidentemente non intende prendere le distanze, lasciando pertanto che in capo alla Società si determinino i conseguenti effetti negativi o positivi.

Dall'esame degli atti risulta, difatti, che il Pozzo abbia articolato una serie di accuse, con il richiamo di specifici episodi, che esorbitano dal legittimo esercizio del diritto di critica, rivelando, invece, di essere frutto di risentimento per presunti torti precedentemente subiti.

Tale convincimento discende proprio del tenore delle frasi pubblicate, con le quali il deferito ha accusato il Sig. Ayroldi, reo, a detta dello stesso, di altro errore nella precedente stagione sportiva, di non aver gestito in maniera uniforme la gara con il Genoa e di aver diretto "a senso unico". Il Pozzo, nel corso della sua esternazione, precisa che il Direttore di gara fosse maldisposto nei confronti della propria squadra e volesse vendicarsi per le critiche subite a seguito dell'episodio richiamato.

Pertanto, attesa la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all'atto di deferimento, in relazione sia al ruolo di preminenza dallo stesso rivestita sia all'attribuzione di un fatto ben determinato del quale non è stata provata la verità; attesa, altresì, l'inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalla dichiarazioni lesive,

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Gianpaolo Pozzo ed alla Soc. Udinese Calcio SpA, ai sensi dell'art. 5, co. 7, CGS, la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (novemila/00) ciascuno, in ragione del differente titolo di responsabilità.

(264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DE CANIO (tesserato della Soc. US Lecce SpA) E DELLA SOCIETA' US LECCE SpA (nota n. 6593/1001pf08-09/SP/blp del 21.4.2009)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 26.3.2009 nei confronti di Luigi De Canio (tesserato per la Soc. US Lecce SpA) per violazione di cui all'art. 5 comma 1 CGS, e della Soc. US Lecce SpA per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2, e 5 comma 2 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS ("pena base per il De Canio ammenda di € 5.400,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 3.600,00; pena base per la Soc. Lecce ammenda di € 5.400,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 3.600,00");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) al sig. Luigi De Canio e dell'ammenda di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) alla Soc. US Lecce SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MORONI (Vice Presidente vicario e legale rappresentante della Soc. US Lecce SpA) E DELLA SOCIETA' US LECCE SpA (nota n. 6594/1038pf08-09/SP/blp del 21.4.2009)

1) Il deferimento

- Il Procuratore Federale, con provvedimento del 21.4.2009 n. 6594/1038PF08-09/SP/blp, deferiva a questa Commissione

- Moroni Mario, Vice Presidente Vicario e legale rappresentante della società US Lecce SpA contestandogli la violazione dell'art. 5, comma 1, CGS, per avere, mediante dichiarazioni rilasciate e pubblicate da organi di stampa e di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della gara Roma-Lecce del giorno 19.4.2009 nonché dell'intera classe arbitrale, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell'operato dei direttori di gara, nonché
- La società US Lecce SpA per violazione artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS, per responsabilità diretta in ordine al comportamento adottato dal proprio Vice Presidente Vicario e legale rappresentante, Sig. Moroni Mario.

- Il presente deferimento traeva origine dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Moroni Mario al termine e nei giorni successivi della gara – valevole per il Campionato di Serie A - disputata in data 19.4.2009 contro la Soc. Roma, dichiarazioni pubblicate sui quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 20.4.2009, “Tuttosport” del 20.4.2009, “Il Messaggero” del 20.4.2009, “Corriere dello Sport-Stadio” del 21.4.2009.

- In particolare, il Procuratore Federale contestava che lo stesso Sig. Moroni Mario, nell'ambito di tali dichiarazioni, abbia espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro Mazzoleni della gara Roma-Lecce del giorno 19.04.2009 nonché dell'intera classe arbitrale adombrando inoltre dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell'operato dei direttori di gara.

- Lo stesso Procuratore Federale rilevava infine che successivamente a tali dichiarazioni non erano state pubblicate rettifiche.

- I deferiti, nei termini assegnati, facevano pervenire congiuntamente una memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati – ed in subordine l'applicazione delle sanzioni minime - osservando che

- o le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Moroni Mario erano mere espressioni del legittimo diritto di critica che, seppur vivide, non avevano leso la reputazione di alcuno, atteso altresì che lo stesso deferito aveva espresso un giudizio tecnico sull'operato dell'arbitro e non sulla sua persona,
- o nel caso di specie doveva trovare comunque applicazione la scriminante prevista dall'art. 5, comma 3, CGS, atteso che l'arbitro *de quo*, Sig. Mazzoleni, al termine della gara aveva effettivamente e platealmente riso di fronte alla richiesta di

chiarimenti formulata dal dirigente accompagnatore della società, Sig. Mario Zanotti,

- Alla presente udienza è comparso il sig. Moroni personalmente nonché il difensore dei deferiti, il quale ha chiesto il proscioglimento ovvero in subordine l'applicazione delle sanzioni minime.

- Il rappresentante della Procura ha concluso in udienza chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Moroni Mario in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione dell'ammenda di € 9.000,00, nonché la responsabilità diretta della Soc. Lecce e la conseguente sanzione di € 9.000,00 di ammenda.

2) I motivi della decisione.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Sig. Moroni Mario rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara disputata in data 19.4.2009 contro la Soc. Roma, e mai smentite e/o rettificate nel loro contenuto attraverso gli stessi organi di informazione, siano altamente censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che per giurisprudenza costante della stessa il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, in quanto trova un limite insuperabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non possono essere tollerati e consentiti né gli attacchi gratuiti ed immotivati né le generiche ingiurie ed insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

Difatti, come già osservato in passato dagli organi di giustizia sportiva, in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, bensì quello delle modalità del suo esercizio che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica.

Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Sig. Moroni Mario – così come pubblicate nei suindicati quotidiani ed accertate in sede di indagini - tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della gara *de qua* e dell'intera classe arbitrale, essendo peraltro stati adombrati gravi e del tutto illegittimi dubbi sulla regolarità dell'intero campionato.

In merito alle argomentazioni difensive articolate dai deferiti, esse non possono qui trovare accoglimento, atteso altresì che la scriminante prevista dall'art. 5, comma 3, CGS non è certamente applicabile, non essendo in alcun modo provata la condotta "derisoria" attribuita al direttore di gara.

Dal referto dell'arbitro, che ha valore di prova privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1 CGS, risulta, infatti, che dopo il termine della gara un dirigente del Lecce si rivolse alla terna arbitrale non per chiedere chiarimenti di natura tecnica, bensì per accusare l'arbitro ed i suoi collaboratori di voler mandare il Lecce in Serie B e di essersi comportati in modo "scandaloso". Ne risulta smentita la versione dei fatti fornita dall'incolpato per beneficiare della scriminante.

Pertanto, le affermazioni dell'incolpato - quali ad esempio *"...Siamo disgustati da questi arbitraggi. Mazzoleni era il quarto uomo domenica scorsa nel derby Lazio-Roma e probabilmente ha voluto aggiustare a scapito nostro i torti subiti dalla Roma in quell'occasione. Dopo il nostro pareggio non aspettava altro che trovare un episodio che potesse far vincere la Roma. E' stato un arbitraggio che definirei "chirurgico"...A fine gara, nel sottopassaggio ai dirigenti del Lecce che gli chiedevano come mai avesse dato quel rigore che non era rigore, lui ha risposto ridendo in faccia. Ha avuto un atteggiamento scorretto e volgare nei nostri confronti...Quest'arbitro non deve più arbitrare non quest'anno ma mai più, perché non è accettabile che alla fine della partita lui abbia un*

atteggiamento irridente. E' un arbitro che non merita di arbitrare in serie A...il Lecce è stato destinatario di arbitraggi dubbi...Di fronte alle proteste peraltro legittime sulla concessione di un rigore inesistente Mazzoleni rispondeva ridendoci in faccia, un comportamento inaccettabile antisportivo...da sei, sette giornate ci capita di tutto..." - non possono certamente essere ritenute espressione del legittimo esercizio di un diritto di critica. Del resto, il fatto che l'incolpato abbia rilasciato tali dichiarazioni al termine della gara persa con la Roma e quindi con uno stato d'animo prostrato per la sconfitta non può certamente ritenersi un'esimente – pur costituendo una circostanza da valutare unitamente alle altre - in quanto ogni legittima rimostranza deve comunque essere espressa sempre in termini non lesivi nei contenuti e nei modi di espressione, soprattutto quando la diffusione delle dichiarazioni avviene attraverso gli organi di stampa.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sig. Moroni Mario per violazione delle norme di cui all'art. art. 5, comma 1, CGS e, conseguentemente, quella della Società Lecce per responsabilità diretta di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del CGS in relazione al comportamento adottato dal proprio Vice Presidente Vicario e legale rappresentante, Sig. Moroni Mario.

In forza di quanto sopra, il deferimento deve essere accolto e sanzioni eque ed opportune, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità del singolo direttore di gara, della classe arbitrale e dell'Istituzione federale nel suo complesso, risultano quelle di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Moroni Mario la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (novemila/00), nonché la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (novemila/00) alla Soc. US Lecce SpA.

(153) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA VARALLO (Presidente della Soc. ADS Sporting Club Briona), GIANCARLO VEZZOLA (all'epoca dei fatti, allenatore della Soc. AC Borgomanero) E DELLE SOCIETA' ADS SPORTING CLUB BRIONA E AC BORGOMANERO (nota n. 3667/087pf08-09/AM/ma del 13.1.2009)

Con atto del 13.1.2009, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Gianluca Varallo ed il Sig. Giancarlo Vezzola per la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS in relazione agli artt. 31, co. 3, 95, co. 11, 96, n. 3, co. 5 e 6, NOIF, ed all'art. 2, co. 3, Statuto Federale nonché l'ASD Sporting Club Briona e la Società AC Borgomanero per la violazione dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS per responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento ascrivibile ai propri tesserati.

I deferiti hanno omesso di far pervenire memorie rinunciando, di fatto, a difendersi.

Alla riunione del 15.5.2009, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento richiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno ai Sigg.ri Varallo e Vezzola e dell'ammenda di € 1.000,00 alla Società ASD Sporting Club Briona e di € 2.500,00 alla Società AC Borgomanero.

I deferiti sono rimasti assenti all'infuori del Sig. Vezzola, il quale ha invocato la propria buona fede.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La vicenda trae origine dall'accertamento, effettuato in via incidentale dalla Commissione Vertenze Economiche, della illiceità di alcune clausole inserite dai Sigg.ri Vezzola e Varallo, nella qualità di Presidenti, rispettivamente, dell'AC Borgomanero e dell'ASD Sporting Club Briona, nel contratto avente ad oggetto il trasferimento, dalla prima alla seconda, ed il conseguente tesseramento del calciatore "giovane" Cristino Enrico.

La documentazione acquisita e la sostanziale ammissione, da parte dei deferiti, della natura dell'accordo, chiaramente desumibile anche dagli atti depositati innanzi alla CVE, fa ritenere accertata la natura illecita delle clausole in esso contenute, volta anche alla pattuizione di un premio di preparazione differente rispetto a quello previsto in base ai coefficienti prestabiliti dalle norme dell'ordinamento federale, e la conseguente responsabilità ai sensi delle norme contestate.

Le stesse, difatti, impediscono che un "giovane" (all'epoca dei fatti sedicenne) sia vincolato ad un'unica squadra per gran parte della sua vita sportiva (nello specifico sino ai 25 anni) ad accordi presi da terzi, ancorché genitori, per ragioni esclusivamente economiche, che lo priverebbero della possibilità di crescere, non solo dal punto di vista tecnico ed atletico, attraverso diverse esperienze sportive che la normativa federale, ed in particolare l'art. 2, co. 3, Statuto Federale mira invece a garantire.

Ed è indubbio, oltre che incontestato, che le clausole riconosciute illecite dalla CVE violino specifiche norme in materia, come per l'appunto gli artt. 31, co. 3 (che stabilisce il vincolo del "giovane" per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale lo stesso è libero di diritto), 95, co. 11 (che censura con la nullità i contratti posti in essere in violazione delle norme in materia), 96, n. 3, co. 5 e 6, NOIF (che stabilisce, ai fini dell'efficacia *erga omnes*, il rispetto di determinati requisiti di pubblicità ed ufficialità).

Gli addebiti ascritti ai deferiti e la modalità di attuazione degli illeciti sono fonte di responsabilità diretta ed oggettiva delle due Società e fanno ritenere congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Infligge ai Sigg.ri Gianluca Varallo e Giancarlo Vezzola la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) ciascuno, alla Soc. ASD Sporting Club Briona l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ed alla Soc. AC Borgomanero l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 15 maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete